

**OGGETTO:** Relazione tecnico- finanziaria, illustrativa per il controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo – personale dirigente – di destinazione delle risorse decentrate ANNO 2010. Artt. 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001.

Al Presidente del Collegio dei Revisori

## **PREMESSA**

In data **20 dicembre 2010** la delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali Provinciali con l'RSA hanno raggiunto un'intesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 23.12.1999 e s.m.i.

L' articolo 40 del D. L.vo 165/2001, comma 3 - sexies, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa che devono essere certificate dagli organi di controllo.

L'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 4, comma 3 del CCNL 22/2/2006, prevedono che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato, tra l'altro, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La presente relazione viene quindi trasmessa al fine di fornire al Collegio dei Revisori gli elementi necessari per le valutazioni di competenza.

La costituzione delle risorse decentrate si caratterizza, come si evince dalla tabella "Allegato1" (allegata all'ipotesi di CCDI), per i seguenti aspetti:

- a) Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa sono state quantificate secondo le modalità stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare:
  - art. 26 del CCNL 23/12/1999, con richiamo ai relativi commi e rispettivi punti, in particolare il comma 3 relativo all'incremento delle risorse decentrate, a

fronte di processi di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi erogati che sono intervenuti in particolare a seguito delle riforme operate dalla Legge n. 59/1997 e dal D.Lgs. n. 112/1998;

- art. 23, commi 1, 3 e 4, del CCNL 22/2/2006
- art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14/5/2007;
- art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22/2/2010;
- art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3/8/2010;

b) la copertura dei relativi oneri in bilancio è assicurata dalla disponibilità nei capitoli del bilancio di previsione 2010 nelle modalità illustrate di seguito:

- la quota relativa alla retribuzione di posizione attribuita a inizio 2010 e agli incrementi dovuti all'applicazione del CCNL 22/2/2010 e del CCNL 3/8/2010 è stata prevista interamente sui capitoli relativi al personale di ruolo dei corrispondenti Centri di Costo (anche nel caso dei dirigenti a tempo determinato);
- la quota relativa alla retribuzione di risultato inizialmente prevista per la retribuzione di risultato è stata allocata nel capitolo 29112, unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa. Lo stanziamento iniziale è stato poi integrato in occasione dell'assestamento dello scorso novembre, tenuto conto delle economie conseguite rispetto alla retribuzione di posizione e alle maggiori necessità emerse per l'applicazione delle due tornate contrattuali del 2010.

La destinazione delle risorse decentrate, a seguito di negoziazione avvenuta con la rappresentanza sindacale, come si evince dall'ipotesi di CCDI e relativo allegato, presenta i seguenti aspetti:

- a) si rispetta la previsione contrattuale di cui all'art. 28 del CCNL 23/12/1999, in quanto è mantenuto l'incremento della percentuale di dette risorse destinate alla retribuzione di risultato oltre il valore contrattuale minimo del 15% dell'ammontare delle risorse complessive (art. 26 CCNL 23/12/1999);
- b) si rispetta la previsione contrattuale di cui all'art. 16, comma 5, del CCNL 22/2/2010, e di cui all'art. 5, comma 5, del CCNL 3/8/2010, che destinano i rispettivi incrementi dell'1,78 del monte salari dirigenza 2005 e dello 0,73% monte salari dirigenza 2007 esclusivamente al finanziamento della sola retribuzione di risultato;
- c) gli incrementi sono corrisposti sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione dei dirigenti;
- d) è previsto l'utilizzo, per il medesimo anno, di eventuali residui della retribuzione di posizione che sono destinati alla retribuzione di risultato, come stabilito dall'art. 27 del CCNL 23/12/1999;
- e) è inserita una specifica clausola per il rispetto dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con Legge n.133/2008 (destinazione a economia di bilancio delle somme eventualmente trattenute per motivi di assenza dal servizio a seguito di malattia).

L'impostazione seguita consente la corretta costituzione delle risorse decentrate e nel contempo persegue l'obiettivo di attribuire il trattamento economico accessorio in modo sempre più correlato ai risultati gestionali conseguiti.

Al fine del controllo di competenza, si trasmette inoltre, in allegato alla presente relazione illustrativa tecnico finanziaria:

- copia della preintesa sottoscritta dalle parti in data 20/12/2010, con relativo allegato 1 (prospetto di costituzione del fondo);
- copia della Deliberazione G.C. n. del 17 dicembre 2010 di costituzione del fondo risorse decentrate 2010, con relativo allegato 1 (relazione ricognitiva).

Si chiede, se possibile, di comunicare espressamente la risultanza del controllo eseguito. In mancanza, ricordiamo che trascorsi quindici giorni senza che siano pervenuti rilievi, il contratto potrà essere sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE  
Dr. Renzo FERRI